

BLOCCHI MOBILITÀ



A CURA DI ANTONIETTA TORALDO
RESPONSABILE NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO CONSULENZA GILDA DEGLI INSEGNANTI

BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola per le domande nella provincia di titolarità (art 2 comma 2 ipotesi CCNI mobilità)

Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola per le domande per altra provincia (art. 2 comma 3 ipotesi CCNI mobilità)

A decorrere dalle **operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023**, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, **qualora diversa da quella di precedente titolarità**.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola di assunzione (art 2 comma 6 CCNI mobilità)

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

È comunque consentita la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

- a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
- b) personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico.

I docenti assunti antecedentemente al 2020/21 hanno assolto l'obbligo di permanenza (art 2 comma 4 CCNI mobilità).

Il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto tale personale **ha già assolto l'obbligo di permanenza** presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo.

I docenti assunti negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 possono fare domanda di trasferimento per acquisire la titolarità (art 2 comma 7 CCNI mobilità).

Per l'anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

È stato previsto che, fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità, il predetto vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica decorra a far data dal 2022/23.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

Docenti che saranno assunti negli anni scolastici 2022-23, 2023-24 e 2024-25

A questi docenti sarà attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

